



Il Ministro della Difesa

- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, quale modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, che regola l'istituto della presenza qualificata;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999" e, in particolare, l'articolo 53, che disciplina la destinazione di risorse all'efficienza dei servizi istituzionali resi dalle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001" e, in particolare, l'articolo 23, che dispone l'incremento delle risorse di cui al citato articolo 53 del d.P.R. n. 254 del 1999;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003" e, in particolare, l'articolo 53, commi 1 e 2, che indicano le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali, nonché il comma 4, il quale demanda al Ministro della difesa, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa informazione alla rappresentanza militare centrale (Co.Ce.R.), la determinazione annuale dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle predette risorse disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché la definizione delle modalità applicative dei relativi compensi al personale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare" e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), che indica le risorse incrementalmente finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2003;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005" e, in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera *b*),

che indica le risorse incrementalì finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2005;

RITENUTO di individuare le condizioni di servizio e d'impiego cui correlare l'attribuzione dei compensi nell'ambito dell'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le finalità di cui all'articolo 53, comma 3, del su richiamato d.P.R. n. 164 del 2002;

ACQUISITO il parere favorevole del Co.Ce.R. - Sezione Carabinieri;

VISTA la proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;

DECRETA

Articolo 1

1. Le risorse economiche risultanti ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, di pertinenza dell'Arma dei Carabinieri, finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2005, sono destinate al personale dell'Arma dei Carabinieri, dal grado di carabiniere a quello di tenente colonnello, con esclusione dei militari di leva e dei gradi dirigenziali, che abbia riportato come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "nella media", nelle misure e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Al personale di cui all'art. 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2005, presso:
- a*) stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, esclusi i rispettivi comandanti;
 - b*) gruppo di Aversa e compagnie territoriali, con esclusione dei rispettivi comandanti, dei comandanti di NORM e dei nuclei operativi o radiomobili e dei comandanti di nucleo comando, nonché dei militari effettivi alle centrali operative, alle sezioni o aliquote di P.G., ai nuclei tribunali, ai nuclei Banca d'Italia;
 - c*) comandi provinciali e reparti territoriali, compresi i nuclei scorte ed esclusi i nuclei tribunali, le sezioni o aliquote di P.G., i comandanti dei nuclei informativi, operativi, radiomobili e del nucleo natanti di Venezia;
 - d*) gruppo operativo Calabria, squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e squadriglie;
 - e*) compagnie di intervento operativo dei battaglioni mobili,
- sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2005 presso:
- a*) centrali operative di comando provinciale, di reparto territoriale, del gruppo di Aversa e di compagnia dell'organizzazione territoriale;
 - b*) centri o squadre trasmissioni, centrali telefoniche nonché personale specializzato crittografo, esclusi i laboratori trasmissioni,
- sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

Articolo 3

1. Al personale di cui all'articolo 1, con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi in euro mensili lordi a lato indicati:

a) nucleo informativo o operativo o radiomobile o operativo e radiomobile di comando provinciale o di reparto territoriale, gruppo di Avresa e compagnia dell'organizzazione territoriale, nonché nucleo natanti di Venezia e nucleo comando di gruppo e di compagnia	71,21;
b) tenenza o stazione	101,61;
c) gruppo di Aversa o compagnia	166,82.

Articolo 4

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per almeno 6 mesi nell'anno 2005, con esclusione degli operatori del Centro trasmissioni, della Centrale telefonica e del personale crittografo, sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 3 allegata al presente decreto.

Articolo 5

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al Gruppo di intervento speciale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 118,91.

Articolo 6

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2005 presso:
 - a) comandi, raggruppamenti e reparti della Divisione unità specializzate;
 - b) Raggruppamento operativo speciale e relative sezioni anticrimine;
 - c) sezioni o aliquote di P.G.,
 sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 4 allegata al presente decreto.

Articolo 7

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2005 presso i comandi interregionali, i comandi regione, i raggruppamenti tecnico-logistico-amministrativi, con esclusione degli operatori dei centri trasmissioni e delle centrali telefoniche, sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto.

Articolo 8

1. Al personale di cui all'articolo 1, non ricompreso nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che abbia prestato servizio per almeno 6 mesi nell'anno 2005 nei reparti delle organizzazioni addestrativa, territoriale, mobile, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, sono attribuiti i compensi annui lordi di cui alla tabella 6 allegata al presente decreto.

Articolo 9

1. Agli effetti dell'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, citato in premessa:
 - a) l'indennità di presenza qualificata, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è attribuita al personale dell'Arma dei Carabinieri che abbia assicurato i turni di reperibilità previsti dall'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

- b) ai militari del Gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, un particolare compenso giornaliero lordo di euro 25,34;
 - c) ai militari specializzati crittografi dell'Arma dei Carabinieri, in relazione ai particolari incarichi svolti, per ogni turno giornaliero disimpegnato al di fuori dell'orario ordinario di servizio, con obbligo d'immediata rintracciabilità per l'eventuale pronto impiego nel servizio di crittografo, è attribuito un compenso lordo di euro 6,20.
2. I compensi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le modalità ed i limiti per la loro attribuzione sono definiti con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, sentito il Co.Ce.R. ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, citato in premessa.

Articolo 10

1. Ove non impiegate ai sensi degli articoli precedenti, le somme residue sono prioritariamente destinate a sanare situazioni relative ad annualità pregresse. Esse sono altresì portate in aumento, per la parte che risulti ulteriormente residuale, alla somma complessiva impiegabile ai sensi degli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 del presente decreto, mediante redistribuzione in eguali importi ai relativi destinatari.
2. Eventuali ulteriori risorse economiche destinate, ai sensi del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare, ad incrementare, per l'anno 2005, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono portate in aumento alla somma complessiva impiegabile ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, mediante redistribuzione in eguali importi ai relativi destinatari.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 9 maggio 2006.

IL MINISTRO
On. Prof. Antonio Martino

tabella 1
(articolo 2, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
tenente colonnello	842,64
maggiore	828,48
capitano	770,53
tenente	758,14
sottotenente	727,50
luogotenente	750,75
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	739,12
maresciallo aiutante s.UPS	727,50
maresciallo capo	696,95
maresciallo ordinario	679,55
maresciallo	660,72
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	679,55
brigadiere capo	669,37
brigadiere	651,23
vice brigadiere	641,75
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	631,15
appuntato scelto	622,77
appuntato	614,39
carabiniere scelto	606,01
carabiniere	597,63

tabella 2
(articolo 2, comma 2)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
tenente colonnello	959,42
maggiore	940,31
capitano	862,07
tenente	845,34
sottotenente	803,98
luogotenente	835,37
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	819,68
maresciallo aiutante s.UPS	803,98
maresciallo capo	762,74
maresciallo ordinario	739,25
maresciallo	713,83
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	739,25
brigadiere capo	725,51
brigadiere	701,02
vice brigadiere	688,22
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	673,91
appuntato scelto	662,60
appuntato	651,28
carabiniere Scelto	639,97
carabiniere	628,65

tabella 3
(articolo 4, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
tenente colonnello	726,59
maggiore	715,27
capitano	668,91
tenente	658,99
sottotenente	634,48
luogotenente	653,08
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	643,78
maresciallo aiutante s.UPS	634,48
maresciallo capo	610,04
maresciallo ordinario	596,12
maresciallo	581,06
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	596,12
brigadiere capo	587,98
brigadiere	573,47
vice brigadiere	565,88
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	557,40
appuntato scelto	550,70
appuntato	543,99
carabiniere scelto	537,29
carabiniere	530,58

tabella 4
(articolo 6, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
tenente colonnello	649,60
maggiore	640,68
capitano	604,17
tenente	596,36
sottotenente	577,06
luogotenente	591,71
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	584,39
maresciallo aiutante s.UPS	577,06
maresciallo capo	557,82
maresciallo ordinario	546,85
maresciallo	534,99
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	546,85
brigadiere capo	540,44
brigadiere	529,02
vice brigadiere	523,04
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	516,36
appuntato scelto	511,08
appuntato	505,80
carabiniere scelto	500,52
carabiniere	495,24

tabella 5
(articolo 7, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
tenente colonnello	708,01
maggiore	697,15
capitano	652,64
tenente	643,12
sottotenente	619,59
luogotenente	637,45
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	628,52
maresciallo aiutante s.UPS	619,59
maresciallo capo	596,13
maresciallo ordinario	582,76
maresciallo	568,30
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	582,76
brigadiere capo	574,95
brigadiere	561,02
vice brigadiere	553,73
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	545,59
appuntato scelto	539,16
appuntato	532,72
carabiniere scelto	526,28
carabiniere	519,85

tabella 6
(articolo 8, comma 1)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
tenente colonnello	644,60
maggiore	635,68
capitano	599,17
tenente	591,36
sottotenente	572,06
luogotenente	586,71
maresciallo aiutante s.UPS (con 8 anni di servizio nel grado)	579,39
maresciallo aiutante s.UPS	572,06
maresciallo capo	552,82
maresciallo ordinario	541,85
maresciallo	529,99
brigadiere capo (con 8 anni di servizio nel grado)	541,85
brigadiere capo	535,44
brigadiere	524,02
vice brigadiere	518,04
appuntato scelto (con 8 anni di servizio nel grado)	511,36
appuntato scelto	506,08
appuntato	500,80
carabiniere scelto	495,52
carabiniere	490,24